# SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
del 20 giugno 1985 *

Nella causa 138/84,

**Eleni Spachis**, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

ricorrente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione di inquadramento della ricorrente all'atto della sua nomina ad un posto di amministratore.

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 15 maggio 1985,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

## In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 23 maggio 1984, la sig.ra Eleni Spachis, dipendente della DG XII della Commissione, ha proposto a questa Corte un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione in data 13 dicembre 1982, con cui essa veniva nominata ad un posto di amministratore, nella parte in cui tale decisione comporta il suo inquadramento nel grado A7, 2° scatto.

2 Dal fascicolo si desume che la ricorrente ha partecipato successivamente a due concorsi organizzati dalla Commissione:

— nel 1980, al concorso COM/A/301 (quadro amministrativo),

— nel 1981, al concorso COM/LA/331 (quadro linguistico).

Essa ha superato con successo entrambi questi concorsi ed è stata iscritta nei rispettivi elenchi di idoneità.

3 Poiché la prima possibilità d'assunzione si presentava nell'ambito del concorso COM/LA/331, la sig.ra Spachis accettava in un primo momento un posto di traduttrice con inquadramento nel grado LA 7, come dipendente in prova. Alla fine del periodo di prova, essa veniva nominata in ruolo per tale posto con decisione 22 settembre 1982.

4 Poco tempo dopo, per la ricorrente si presentava una possibilità di nomina nell'ambito del concorso COM/A/301. Il 13 dicembre 1982, essa veniva nominata ad un posto di amministratore presso la DG XII, « Affari scientifici, ricerca e sviluppo », direzione « Politica scientifica e tecnica, coordinamento, cooperazione con i paesi terzi, COST », servizio specializzato « Valutazione della ricerca ». Va notato che la sig.ra Spachis era stata nominata a tale posto come dipendente di ruolo, senza dover compiere un nuovo periodo di prova.

5 La ricorrente accettava tale nomina, ma chiedeva subito all'amministrazione di prendere nuovamente in considerazione la sua esperienza professionale precedente che, a suo parere, le dava diritto ad accedere direttamente al grado A6, in conformità all'art. 3 della decisione 6 giugno 1973 relativa ai criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto all'atto dell'assunzione. Poiché tale domanda non aveva seguito, essa presentava, in data 29 settembre 1983, un reclamo a norma dell'art. 90 dello statuto. Tale reclamo veniva respinto, in quanto la Commissione riteneva che la nomina della sig.ra Spachis costituisse un trasferimento, dal quadro linguistico a quello amministrativo, e non un'assunzione, di modo che gli artt. 31 e 32 dello statuto, relativi all'assunzione, non sarebbero stati applicabili al suo caso.

6 Nel reclamo e nel ricorso, la sig.ra Spachis deduce due argomenti relativi alla violazione degli artt. 29-32 dello statuto e della decisione 6 giugno 1973, nonché ad una violazione del divieto di discriminazione.

7 Essa sostiene, anzitutto, che prima di entrare in servizio presso la Comunità, aveva acquisito un'esperienza professionale di nove anni in attività aventi un rapporto diretto con le funzioni per le quali essa era stata nominata in esito al concorso COM/A/301. Tale esperienza specifica non avrebbe potuto essere presa in considerazione all'atto della sua nomina al posto di traduttrice, di modo che, in questa carriera, essa aveva potuto essere nominata solo nel grado di base. Essa ritiene, pertanto, che la sua situazione avrebbe dovuto essere valutata di nuovo, nell'ambito dell'art. 32 dello statuto e della decisione adottata dalla Commissione per l'applicazione di tale norma, all'atto del trasferimento dal quadro linguistico a quello amministrativo, poiché la sua esperienza professionale non aveva potuto esser presa utilmente in considerazione all'atto della sua prima nomina.

8 Inoltre, la sig.ra Spachis fa valere il divieto di discriminazione, dato ch'essa sarebbe stata trattata in modo meno favorevole rispetto ai candidati esterni che avevano partecipato con lei al concorso COM/A/301. Questi candidati avrebbero potuto, infatti, beneficiare della presa in considerazione della loro esperienza professionale precedente, mentre ciò sarebbe stato a lei rifiutato.

9 In risposta al primo argomento, la Commissione sostiene che gli artt. 31 e 32 dello statuto si applicano una sola volta nella carriera di un dipendente, cioè al momento della sua prima assunzione, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 12

luglio 1984 (causa 17/83, Angelidis, Racc. 1984, pag. 2907). Quanto alla discriminazione, la Commissione sostiene che lasituazione, nello stesso concorso, dei candidati esterni e di quelli che siano già dipendenti non è comparabile e che non vi è quindi discriminazione nell'applicare le norme statutarie specifiche all'una e all'altra categoria, come è stato affermato dalla Corte nella sentenza 29 gennaio 1985 (causa 273/83, Michel, Racc. 1985, pag. 354).

10 Al fine di risolvere questa controversia, bisogna determinare anzitutto la situazione statutaria della ricorrente. Dopo essere stata nominata, in un primo momento, nel ruolo linguistico, essa è passata successivamente al ruolo amministrativo. Ai sensi dell'art. 45, n. 2, tale passaggio poteva avvenire solo mediante concorso. La ricorrente ha soddisfatto tale condizione e la particolarità del suo caso consiste nel fatto che il concorso che ha consentito tale passaggio era precedente alla sua prima nomina alle dipendenze della Comunità.

11 Risulta pertanto che, prima della sua nomina nel ruolo linguistico, la ricorrente aveva acquisito, in esito al primo concorso, un'aspettativa a che venissero prese in considerazione, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 31, n. 2, dello statuto e dell'art. 3 della decisione 6 giugno 1973, le qualificazioni professionali da lei acquisite nel corso della sua attività precedente. La circostanza ch'essa fosse stata assunta prima ad un posto del ruolo linguistico, per il quale tali qualificazioni non avevano rilevanza, non può privarla della possibilità di farle valere al fine dell'inquadramento, nel grado e nello scatto, nel posto di amministratore al quale essa è stata successivamente nominata.

12 Il rifiuto, da parte della Commissione, di prendere in considerazione la precedente esperienza professionale della ricorrente al momento del suo passaggio dal ruolo linguistico al ruolo amministrativo ha in effetti leso un'aspettativa precedentemente acquisita dall'interessata, in forza della sua ammissione al concorso COM/A/301.

13 Si deve quindi annullare la decisione 13 dicembre 1982 nella parte relativa all'inquadramento della ricorrente nel grado e nello scatto, al fine di consentire alla Commissione di valutare la precedente esperienza professionale dell'interessata in base ai criteri dell'art. 31 ed a quelli della decisione 6 giugno 1973.

**Sulle spese**

14 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della Commissione 13 dicembre 1982, con cui la ricorrente viene nominata ad un posto di amministratore, è annullata nella parte in cui essa determina il grado e lo scatto della ricorrente.**

2) **Le spese sono poste a carico della Commissione.**

Due Pescatore Bahlmann

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 giugno 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezioone

O. Due